



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale	
N. 7/ 101	di data 10/08/23

Oggetto: RIMBORSO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DELLA QUOTA DI ANTICIPAZIONE INADEL PER UNA EX DIPENDENTE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con determinazione di data 12.12.2012 n. 148 è stata assunta, con decorrenza 01.01.2013 la dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto Allegato n. 1, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione;

vista la nota del 18.03.2021 prot. n. 73004, con la quale il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige chiede all'INPS il rimborso dell'importo dell'anticipazione INADEL erogata alla ex dipendente transitata successivamente nei ruoli del Comune di Trento;

premesso che l'art. 122 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige (CEL) approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 prevede che "in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, ai dipendenti dei comuni si applicano le disposizioni previste per i dipendenti della rispettiva provincia";

visto e richiamato l'art. 9 della Legge provinciale 03.02.1997 n. 2;

rilevato che per effetto della suddetta normativa l'indennità premio di fine servizio di cui all'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12, come modificato da ultimo dall'articolo 54 della legge provinciale 3 febbraio 1995 n. 1, è calcolata alla data del 1° gennaio 1996 e si cumula a tutti gli effetti, per i periodi successivi, con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile;

richiamato il D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L che al comma 3 dell'art. 9 bis, stabilisce che nel caso di passaggio del dipendente assunto entro il 31 dicembre 1995 da un comune ad un altro, il trattamento di fine rapporto è erogato con riferimento alla cessazione dal servizio e con riparto dell'onere sui comuni in proporzione ai mesi di servizio prestato presso ciascun ente;

richiamato l'art. 177 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016 – 2018 sottoscritto in data 01.10.2018 in base al quale il Trattamento di Fine Rapporto, le relative anticipazioni e la previdenza complementare sono disciplinati dall'allegato E/9;

visto e richiamato l'allegato E/9 del contratto collettivo di lavoro 2016 – 2018 sottoscritto in data 01.10.2018 concernente la regolamentazione del Trattamento di Fine Rapporto, delle anticipazioni sul Trattamento di Fine Rapporto e della previdenza complementare;

preso atto che il comma 4 dell'art. 1 del suddetto Allegato E/9 prevede che nel caso di successione di rapporti di lavoro presso l'Ente alla erogazione del TFR si provvede "in caso di cessazione dal servizio con interruzione effettiva del rapporto di almeno un giorno";

preso atto tuttavia che il successivo comma 5 dell'art. 1 del medesimo Allegato E/9

pagina 1/4

prevede invece che nel “caso di risoluzione del rapporto di lavoro per passaggio del dipendente ad altro Ente pubblico si provvede al pagamento del T.F.R. ovvero della differenza fra quanto maturato a titolo di TFR presso l'Ente e quanto maturato presso l'INPDAP”, ora INPS;

atteso che il comma 3 dell'art. 5 della Legge provinciale 31.01.2000, n. 1, regolarmente vistato dal Governo, ha previsto l'esclusione, nei confronti dei dipendenti della Provincia, dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di passaggio dal regime dell'Indennità premio servizio a quello di Trattamento di fine rapporto ed in materia di previdenza complementare;

considerato che per quanto riguarda il personale dipendente dai Comuni la suddetta disposizione deve ritenersi automaticamente applicabile in forza di quanto previsto dall'art. 122 del CEL;

richiamata la nota dell'INPDAP Direzione centrale prestazioni previdenziali di Roma del 04.09.2001 prot. n. 846 con la quale l'INPDAP conferma l'esclusione dell'applicabilità nei confronti dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli Enti collegati della normativa nazionale in materia di passaggio dal TFS al TFR;

atteso che in base ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9 della legge provinciale 03.02.1997 n. 2 l'Ente datore di lavoro può anticipare anche quota parte del trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza dell'INPDAP dietro sottoscrizione, da parte del dipendente, di apposita procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere;

vista la procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere rilasciata dalla ex dipendente;

preso atto che il medesimo comma 4 dell'art. 9 della L.P. n. 2/1997, come modificato dall'art. 4 della L.P. 19 febbraio 2002 n. 1, dispone che, nel caso di sottoscrizione di procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere, la liquidazione della quota a carico dell'INPDAP avvenga nei termini e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva provinciale;

preso atto che che il Comune di Trento ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di Trattamento di Fine Rapporto a carico del Comune e di Indennità Premio di Fine Servizio a carico dell'INPS – Gestione ex I.N.P.D.A.P. alla ex dipendente, definitivamente cessata dal servizio in data 17.01.2021;

rilevato che l'INPS ha rimborsato al Comune di Trento la quota di Indennità Premio di Fine Servizio maturata dalla dipendente alla cessazione dal servizio e che tale liquidazione risulta al lordo di quanto dovuto al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige;

dato atto che il rimborso dell'INPS avviene in due rate in quanto l'importo di Indennità Premio di Fine Servizio supera l'importo di € 50.000,00;

ritenuto di incassare la quota di Indennità Premio di Fine Servizio maturata dalla dipendente durante il periodo di servizio prestato presso il Comune di Trento e di rimborsare al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige la quota eccedente pari ad € 5.329,33.-, rimandando il pagamento del saldo di € 16.142,15.- ad avvenuto incasso della seconda rata;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è

perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 83/2021/05 di data 30 giugno 2021 prot. n. C_L378/S005/172773 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d i s p o n e

1. di rimborsare al Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige la quota di Indennità Premio di Fine Servizio relativa alla ex dipendente, le cui generalità sono indicate nel prospetto Allegato n. 1, soggetto a privacy, che firmato dal Dirigente forma parte integrante ed essenziale della presente determinazione per totali € 5.329,33.-;
2. di accertare e imputare l'entrata per € 5.329,33.- al capitolo 90008 “Rimborso quota TFR a carico Inps” con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2024-2025, dando atto che l'obbligazione si perfeziona nel 2023;
3. di impegnare la spesa per € 5.329,33.- al capitolo 9008 denominato "Pagamento quota tfr a carico INPS" con riferimento all'esercizio finanziario 2023 del P.E.G. 2023-2024-2025 dando atto che la stessa si perfeziona nell'esercizio 2023;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata e l'impegno della spesa dell'importo di Euro 16.142,15 relativo al saldo della quota di competenza del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento B.I.M. dell'Adige, che verrà erogato da parte dell'INPS in sede di versamento della 2^a rata.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
dott. Alessio Ravagni

Trento, addì 10/08/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Determinazione Dirigenziale

N. 7/ 101

di data 10/08/23

Oggetto: RIMBORSO AL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE DELLA QUOTA DI ANTICIPAZIONE INADEL PER UNA EX DIPENDENTE.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2023	99017.02.09008	U.7.02.99.99.999	1100			5.329,33	"	124206 (1111299 7)
E		2023	90200.99.90008	E.9.02.99.99.999	1100			5.329,33	"	292257 (1111300 0)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 24 agosto 2023